

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 31-6972

**Integrazione alla D.G.R. n. 25 – 6620 del 16 marzo 2018 “L.R. 16/2017, articolo 142. Disposizioni sull’ammissione negli ATC e nei CA di cacciatori residenti all’estero o in altre regioni italiane”.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all’art. 14 comma 5, stabilisce che ogni cacciatore può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione;

l’art.14, comma 9 della suddetta legge stabilisce che le Regioni, sentiti i relativi organi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l’accesso;

la legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 “ Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017”, che al Capo XI “Disposizioni in materia di attività venatoria, foreste, ambiente e agricoltura”, Sezione I, Attività venatoria, all’ art. 142 stabilisce che “ I cacciatori residenti in altre regioni italiane o all’estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Ambiti territoriali di caccia (ATC) o Comprensori Alpini (CA) e che tale percentuale può essere modificata fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente”.

Richiamato che con la deliberazione n. 25 – 6620 del 16 marzo 2018 (“L.R. 16/2017, articolo 142. Disposizioni sull’ammissione negli ATC e nei CA di cacciatori residenti all’estero o in altre regioni italiane.”) la Giunta regionale, sentita la competente III Commissione Consiliare nella seduta del 14.03.2018, ha stabilito di innalzare al 10% la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni italiane o all’estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, che possono essere ammessi dagli ATC e CA, i cui Comitati di gestione ne avevano fatto richiesta.

Preso atto che con nota prot. n. 13184/A1702A del 26 aprile 2018 il CA VCO3 chiede di poter aumentare la percentuale dei cacciatori foranei dal 5 al 10% al fine di risolvere positivamente alcuni contenziosi che potrebbero insorgere in relazione al mancato accoglimento delle istanze di ammissione presso il predetto CA di 78 cacciatori a seguito di un errata interpretazione di una nota regionale.

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 142 della l.r. 16/2017, dalla III Commissione consiliare in data 23 maggio 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per quanto sopra premesso e considerato la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di stabilire, ai sensi dell’art. 142 della l.r. 16/2017 e ad integrazione della D.G.R. n. 25 – 6620 del 16 marzo 2018, di innalzare al 10% la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni italiane o all’estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, che possono essere ammessi nel CA VCO3, come richiesto dal Comitato di gestione;

- di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura di dare ampia diffusione del provvedimento, anche tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22.

(omissis)